

Circolare e Scadenziario 06 2015

INDIRIZZO PEC REGISTRO DELLE IMPRESE

- Il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera circolare protocollo n. 77684 del 9.05.2014, ha ribadito che per ogni impresa (societaria o individuale) deve essere iscritto, nel Registro delle Imprese, un indirizzo di posta elettronica certificata univoco, ovvero un indirizzo Pec che non può essere condiviso con altri soggetti e riferito esclusivamente all'impresa che, pertanto, deve essere titolare del contratto con il gestore del servizio.
- Le Camere di Commercio inizieranno a effettuare tutti i controlli sugli indirizzi Pec non univoci, provvedendo, in seguito, a invitare le imprese alla regolarizzazione ove avessero iscritto il medesimo indirizzo Pec su più imprese o un indirizzo Pec non esclusivamente riconducibile all'impresa stessa.

PROFESSIONISTA E CONCORSO IN FRODE FISCALE

- La Corte di Cassazione ha affermato che è perseguibile del reato di concorso il consulente fiscale che registra fatture con la consapevolezza che siano riferite a operazioni inesistenti, poiché un professionista esperto non può non ravvisare gli elementi evidenti di frode fiscale, quali l'assenza di sedi operative adeguate della società cartiera, le inconsistenti trattative commerciali o il pagamento della fattura e la contestuale retrocessione del denaro.

VOLUNTARY ISCLOSURE

- La procedura di *voluntary disclosure*, che consente la regolarizzazione delle attività patrimoniali detenute all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, prevede l'obbligo di compilazione della dichiarazione per persone fisiche, società semplici e altri enti non commerciali residenti in Italia, che detengono il bene. I criteri valutativi dell'immobile seguono quelli previsti ai fini Ivie. Pertanto, nel caso di immobili ubicati in Paesi Ue o See, si deve fare riferimento al valore catastale determinato secondo le regole dello Stato estero, ovvero, in mancanza, al costo dell'immobile, o al valore di mercato dello stesso.

CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

- L'Agenzia delle Entrate ha spiegato il funzionamento del credito di imposta di cui all'art. 165 Tuir per i redditi prodotti all'estero. La detrazione deve avvenire nella dichiarazione relativa al periodo in cui il reddito è confluito nella determinazione del reddito complessivo del soggetto residente, a condizione che il pagamento dell'imposta estera sia a titolo definitivo e avvenga prima della presentazione della dichiarazione.

REVERSE CHARGE SU IMPIANTI E RELATIVE MANUTENZIONI

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il meccanismo dell'inversione contabile si applica alle attività di impiantistica, nonché agli impianti, agli apparecchi e ai congegni fissi che formano parte integrante di un edificio. Resta fermo, invece, il principio che l'attività impiantistica sui beni mobili sconta il regime ordinario IVA.
- Sono escluse da tale possibilità, invece, le strutture che non sono parte dell'immobile.
- È consigliabile effettuare alcune verifiche preliminari sulle operazioni da sottoporre a reverse charge, valutando il fatto che, in presenza di un'unica operazione, uno o più elementi che la compongono abbiano natura meramente accessoria.

RENT TO BUY

- La deduzione dal reddito derivante dall'acquisto di immobili da destinare a locazione, anche mediante contratto di rent to buy, può essere utilizzata già nel modello Unico 2015.
- I contribuenti potranno, quindi, dedurre il 20% del prezzo di acquisto o di costruzione con un importo massimo di € 300.000,00 da ripartire in 8 rate annuali di pari importo.
- È necessario, inoltre, che il cedente sia un'impresa di costruzione, una cooperativa edilizia o un'impresa di ristrutturazione immobiliare.

DEDUZIONE DEL COSTO PER SERVIZI

- La Cassazione ha affermato che i costi dei servizi sono deducibili dalla società nell'esercizio in cui la prestazione è ultimata, indipendentemente dal momento in cui è emessa la fattura ed effettuato il pagamento.

SCOMPUTO RITENUTE D'ACCONTO

- In una interrogazione parlamentare è stato precisato che le ritenute d'acconto sono scomputabili dall'Irpef anche se il committente non rilascia la certificazione unica entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il contribuente deve avvalersi di altri elementi di prova, tra i quali la fattura emessa e l'estratto conto bancario che testimonia il pagamento.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL BILANCIO

- L'Oic 29 chiarisce che i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio possono influire sulla redazione del bilancio se il fatto si verifica entro la data di redazione del progetto di bilancio di esercizio da parte degli amministratori. Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori devono adeguatamente modificare il progetto di bilancio.
- Inoltre, nella redazione del bilancio è necessario osservare il principio di competenza economica, che non sempre è chiaro per tutte le operazioni in relazione ai risvolti economici, patrimoniali e finanziari.

"SIMULATORE" DELLA PENSIONE

- Sul portale dell'Inps è disponibile un servizio che permette all'utente di:
 - controllare i contributi che risultano versati all'Istituto e accedere, eventualmente, al servizio di segnalazione contributiva per comunicare all'Inps i periodi di contribuzione mancanti;
 - conoscere la data in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata;
 - calcolare l'importo stimato della pensione "a moneta costante", prescindendo cioè dall'andamento dell'inflazione;
 - ottenere una stima del rapporto fra la 1^a rata di pensione e l'ultimo stipendio (tasso di sostituzione).
- Per confrontare diversi scenari e operare le scelte per costruire la propria futura pensione, il servizio consente di effettuare differenti simulazioni, modificando:
 - la retribuzione dell'anno in corso e l'andamento percentuale annuo, per verificare come retribuzioni diverse possano incidere sull'importo della futura pensione;
 - la data di pensionamento, per stimare l'effetto economico di un posticipo;
 - una combinazione delle due variabili retribuzione e data di pensionamento.

Acconto IMU 2015

L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU che, dal 2014, non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Si richiamano brevemente gli elementi di base per il calcolo generale dell'imposta.

PRESUPPOSTO

L'IMU (imposta municipale propria) ha per presupposto il **possesso** di immobili.

BASE IMPONIBILE

Fabbricati¹⁻²

- Rendita catastale (risultante al 1.01), rivalutata del 5%, x coefficiente:

Categoria catastale	Coefficiente
Gruppo catastale "A" (escluso A/10) e categorie C/2, C/6, C/7	160
Gruppo catastale "B"	140
Categorie catastali C/3, C/4, C/5	80
Categorie catastali A/10 e D/5	65
Gruppo catastale D (escluso D/5)	55
Categoria catastale C/1	55

- Dal 2014 l'IMU **non** si applica al possesso dell'**abitazione principale** e delle pertinenze della stessa, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Terreni agricoli

- Reddito dominicale risultante in Catasto (al 1.01), rivalutato del 25% e moltiplicato per un coefficiente:

Categoria catastale	Coefficiente
Coefficiente di base	135
Per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (anche per terreni non coltivati)	75

	Aree fabbricabili	Valore commerciale al 1.01 (valore di mercato, tenuto conto di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per lavori, prezzi medi di mercato).
--	--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALIQUOTE³	Aliquota base	
	Ordinaria	0,76%
	Abitazione principale (se tassabile)	0,40%

VERSAMENTO	L'IMU è versata in 2 rate.	
	Acconto	• 50% dell'imposta dovuta per l'anno precedente.
	Entro il 16.06	
	Saldo	• Imposta dovuta per l'anno in corso meno l'acconto versato.
Entro il 16.12		
È prevista la possibilità di versare in un'unica soluzione il 16.06 , applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso (il versamento non può, tuttavia, considerarsi definitivo, in quanto il Comune può deliberare variazioni IMU per l'anno in corso fino ad ottobre).		

Note	<ol style="list-style-type: none"> La base imponibile è ridotta del 50%: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per i fabbricati di categoria "D" privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili applicando, per ciascun anno di formazione, i coefficienti stabiliti con decreto ministeriale. Salvo variazioni stabilite dal Comune.
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tavola n. 1	Codici tributo		
	Codice tributo IMU	Immobile	Destinatario versamento
	3912	Abitazione principale e pertinenze (di lusso)	Comune
	3914	Terreni	Comune
	3916	Aree fabbricabili	Comune
	3918	Altri fabbricati	Comune
	3925	Fabbricati D	Stato
	3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

Esempio n. 2	Scritture contabili versamento IMU (deducibile nel limite del 20% dell'importo versato, se riferito a immobili strumentali)		
E B 14	P C IV 1	16.06.2015	
		IMU a Banca c/c	542,00
		<i>Pagamento acconto IMU 2015.</i>	

Acconto Tasi 2015

Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili. Sono esclusi i terreni, mentre è soggetta all'imposizione l'abitazione principale. A differenza dell'Imu, risultano soggetti passivi anche i contribuenti titolari di diritti personali di godimento sugli immobili. La base imponibile è quella prevista ai fini Imu. Il Ministero dell'Economia ha chiarito che anche il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, né si riscontrano, all'interno della disciplina generale del tributo, norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i Comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti la Tasi. La Legge di Stabilità 2015 ha prorogato, anche per il 2015, il limite del 2,5‰ per l'aliquota, nonché la deroga per i Comuni di stabilire una maggiorazione massima di 0,80%. L'Ifel ha sottolineato che per i Comuni non sussiste alcun obbligo di invio dei modelli di pagamento precompilati, in ogni caso inattuabile per il 2015.

<p>DETERMINAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Possesso (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie) o detenzione (conduttori e comodatari), a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU. • Sono esclusi, in ogni caso, i terreni agricoli¹. Sono imponibili: le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.C., non detenute o occupate in via esclusiva. <table border="1" data-bbox="424 331 1474 510"> <tr> <td data-bbox="424 331 531 510">Nota¹</td> <td data-bbox="531 331 1474 510"> <ul style="list-style-type: none"> • I terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esclusi dall'imposizione ai fini Tasi, poiché non si considerano aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole. • Si applica, invece, la Tasi ai terreni condotti ma non posseduti da coltivatori diretti o da IAP, in quanto non assimilati ad aree non fabbricabili. </td> </tr> </table>	Nota ¹	<ul style="list-style-type: none"> • I terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esclusi dall'imposizione ai fini Tasi, poiché non si considerano aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole. • Si applica, invece, la Tasi ai terreni condotti ma non posseduti da coltivatori diretti o da IAP, in quanto non assimilati ad aree non fabbricabili. 																
Nota ¹	<ul style="list-style-type: none"> • I terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esclusi dall'imposizione ai fini Tasi, poiché non si considerano aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole. • Si applica, invece, la Tasi ai terreni condotti ma non posseduti da coltivatori diretti o da IAP, in quanto non assimilati ad aree non fabbricabili. 																		
<p>TERMINI DI PAGAMENTO</p>	<table border="1" data-bbox="411 533 1487 927"> <tr> <td data-bbox="411 533 592 622">1^a rata (acconto)</td> <td data-bbox="592 533 820 622">16.06.2015</td> <td data-bbox="820 533 1487 622">Il versamento della 1^a rata della Tasi è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 638 592 824">2^a rata (saldo)</td> <td data-bbox="592 638 820 824">16.12.2015</td> <td data-bbox="820 638 1487 824"> <ul style="list-style-type: none"> • Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati, nel sito informatico Mef, alla data del 28.10 di ciascun anno di imposta. • In caso di mancata pubblicazione entro tale termine si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. </td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="411 831 1487 862" style="text-align: center;"><i>oppure</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 862 592 927">Unica soluzione</td> <td data-bbox="592 862 820 927">16.06.</td> <td data-bbox="820 862 1487 927"></td> </tr> </table>	1^a rata (acconto)	16.06.2015	Il versamento della 1 ^a rata della Tasi è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente.	2^a rata (saldo)	16.12.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati, nel sito informatico Mef, alla data del 28.10 di ciascun anno di imposta. • In caso di mancata pubblicazione entro tale termine si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 	<i>oppure</i>			Unica soluzione	16.06.							
1^a rata (acconto)	16.06.2015	Il versamento della 1 ^a rata della Tasi è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente.																	
2^a rata (saldo)	16.12.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati, nel sito informatico Mef, alla data del 28.10 di ciascun anno di imposta. • In caso di mancata pubblicazione entro tale termine si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 																	
<i>oppure</i>																			
Unica soluzione	16.06.																		
<p>DETERMINAZIONE DELLA TASI¹</p>	<table border="1" data-bbox="411 943 1487 1263"> <tr> <td data-bbox="411 943 855 1039"> Base imponibile x aliquota (tenendo conto dell'eventuale detrazione)² </td> <td data-bbox="855 943 946 1039" style="text-align: center;">x</td> <td data-bbox="946 943 1158 1039"> Mesi di possesso³ </td> <td data-bbox="1158 943 1249 1039" style="text-align: center;">x</td> <td data-bbox="1249 943 1487 1039"> Percentuale di possesso </td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1048 531 1263">Note</td> <td colspan="4" data-bbox="531 1048 1487 1263"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel caso di locazione o comodato si deve procedere anche alla suddivisione tra proprietario e occupante. L'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo della Tasi, calcolato applicando la relativa aliquota. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 2. Il Comune, con regolamento, può prevedere riduzioni ed esenzioni. 3. Almeno 15 giorni per considerare il mese intero. </td> </tr> </table>	Base imponibile x aliquota (tenendo conto dell'eventuale detrazione) ²	x	Mesi di possesso³	x	Percentuale di possesso	Note	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nel caso di locazione o comodato si deve procedere anche alla suddivisione tra proprietario e occupante. L'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo della Tasi, calcolato applicando la relativa aliquota. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 2. Il Comune, con regolamento, può prevedere riduzioni ed esenzioni. 3. Almeno 15 giorni per considerare il mese intero. 											
Base imponibile x aliquota (tenendo conto dell'eventuale detrazione) ²	x	Mesi di possesso³	x	Percentuale di possesso															
Note	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nel caso di locazione o comodato si deve procedere anche alla suddivisione tra proprietario e occupante. L'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo della Tasi, calcolato applicando la relativa aliquota. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 2. Il Comune, con regolamento, può prevedere riduzioni ed esenzioni. 3. Almeno 15 giorni per considerare il mese intero. 																		
<p>BASE IMPONIBILE</p>	<table border="1" data-bbox="411 1279 1487 1653"> <tr> <td data-bbox="411 1279 592 1570"> Fabbricati iscritti in Catasto </td> <td data-bbox="592 1279 1487 1368"> La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011: è calcolata applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%, gli specifici moltiplicatori. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1368 592 1570"></td> <td data-bbox="592 1368 1487 1570"> <table border="1" data-bbox="592 1368 1487 1570"> <thead> <tr> <th data-bbox="592 1368 1098 1406">Categoria</th> <th data-bbox="1098 1368 1487 1406">Moltiplicatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="592 1406 1098 1444">A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7</td> <td data-bbox="1098 1406 1487 1444">160</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1444 1098 1482">A/10 e D/5</td> <td data-bbox="1098 1444 1487 1482">80</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1482 1098 1520">B, C/3, C/4, C/5</td> <td data-bbox="1098 1482 1487 1520">140</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1520 1098 1559">C/1</td> <td data-bbox="1098 1520 1487 1559">55</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1559 1098 1570">D (esclusi D/5)</td> <td data-bbox="1098 1559 1487 1570">65</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1570 592 1653"> Aree fabbricabili </td> <td data-bbox="592 1570 1487 1653"> Per le aree fabbricabili si tiene conto del valore commerciale dell'area al 1.01. dell'anno di imposizione. </td> </tr> </table>	Fabbricati iscritti in Catasto	La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011: è calcolata applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%, gli specifici moltiplicatori.		<table border="1" data-bbox="592 1368 1487 1570"> <thead> <tr> <th data-bbox="592 1368 1098 1406">Categoria</th> <th data-bbox="1098 1368 1487 1406">Moltiplicatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="592 1406 1098 1444">A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7</td> <td data-bbox="1098 1406 1487 1444">160</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1444 1098 1482">A/10 e D/5</td> <td data-bbox="1098 1444 1487 1482">80</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1482 1098 1520">B, C/3, C/4, C/5</td> <td data-bbox="1098 1482 1487 1520">140</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1520 1098 1559">C/1</td> <td data-bbox="1098 1520 1487 1559">55</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1559 1098 1570">D (esclusi D/5)</td> <td data-bbox="1098 1559 1487 1570">65</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Moltiplicatore	A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7	160	A/10 e D/5	80	B, C/3, C/4, C/5	140	C/1	55	D (esclusi D/5)	65	Aree fabbricabili	Per le aree fabbricabili si tiene conto del valore commerciale dell'area al 1.01. dell'anno di imposizione.
Fabbricati iscritti in Catasto	La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011: è calcolata applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%, gli specifici moltiplicatori.																		
	<table border="1" data-bbox="592 1368 1487 1570"> <thead> <tr> <th data-bbox="592 1368 1098 1406">Categoria</th> <th data-bbox="1098 1368 1487 1406">Moltiplicatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="592 1406 1098 1444">A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7</td> <td data-bbox="1098 1406 1487 1444">160</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1444 1098 1482">A/10 e D/5</td> <td data-bbox="1098 1444 1487 1482">80</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1482 1098 1520">B, C/3, C/4, C/5</td> <td data-bbox="1098 1482 1487 1520">140</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1520 1098 1559">C/1</td> <td data-bbox="1098 1520 1487 1559">55</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1559 1098 1570">D (esclusi D/5)</td> <td data-bbox="1098 1559 1487 1570">65</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Moltiplicatore	A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7	160	A/10 e D/5	80	B, C/3, C/4, C/5	140	C/1	55	D (esclusi D/5)	65						
Categoria	Moltiplicatore																		
A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7	160																		
A/10 e D/5	80																		
B, C/3, C/4, C/5	140																		
C/1	55																		
D (esclusi D/5)	65																		
Aree fabbricabili	Per le aree fabbricabili si tiene conto del valore commerciale dell'area al 1.01. dell'anno di imposizione.																		
<p>VERSAMENTO</p>	<table border="1" data-bbox="411 1733 1487 2065"> <tr> <td data-bbox="411 1733 592 1861"> Modalità </td> <td data-bbox="592 1733 1487 1861"> <ul style="list-style-type: none"> • Modello F24 [cartaceo o telematico, in base alle disposizioni introdotte dall'art. 11 D.L. 66/2014]. <p style="text-align: center;"><i>oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Apposito bollettino di conto corrente postale. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1877 592 1973"> Versamento minimo </td> <td data-bbox="592 1877 1487 1973"> <ul style="list-style-type: none"> • L'importo è stabilito nella delibera o regolamento comunale. • In mancanza delle delibere, deve essere rispettato l'importo di € 12,00. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1989 592 2065"> Compensazione </td> <td data-bbox="592 1989 1487 2065"> Il versamento mediante il Modello F24 consente la compensazione dell'importo dovuto con eventuali crediti. </td> </tr> </table>	Modalità	<ul style="list-style-type: none"> • Modello F24 [cartaceo o telematico, in base alle disposizioni introdotte dall'art. 11 D.L. 66/2014]. <p style="text-align: center;"><i>oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Apposito bollettino di conto corrente postale. 	Versamento minimo	<ul style="list-style-type: none"> • L'importo è stabilito nella delibera o regolamento comunale. • In mancanza delle delibere, deve essere rispettato l'importo di € 12,00. 	Compensazione	Il versamento mediante il Modello F24 consente la compensazione dell'importo dovuto con eventuali crediti.												
Modalità	<ul style="list-style-type: none"> • Modello F24 [cartaceo o telematico, in base alle disposizioni introdotte dall'art. 11 D.L. 66/2014]. <p style="text-align: center;"><i>oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Apposito bollettino di conto corrente postale. 																		
Versamento minimo	<ul style="list-style-type: none"> • L'importo è stabilito nella delibera o regolamento comunale. • In mancanza delle delibere, deve essere rispettato l'importo di € 12,00. 																		
Compensazione	Il versamento mediante il Modello F24 consente la compensazione dell'importo dovuto con eventuali crediti.																		

Titolare	
Cognome e nome	Rossi Mario
Luogo di nascita	Mantova (MN)
Data di nascita	25.03.1955
Residenza	Mantova - Via Bach, n. 7
Codice fiscale	RSSMRA55C25E897P
Gestione INPS	Artigiani
Codice azienda	1G023520QL
Partita IVA	01234560789
Sede azienda	Mantova (MN)
Indirizzo azienda	Via Strada nuova, n. 3

Collaboratore	
Cognome e nome	Rossi Luca
Luogo di nascita	Desenzano d/Garda (BS)
Data di nascita	16.03.1985
Residenza	Mantova - Via Verdi, 11
Codice fiscale	RSSLCU85C16D284O
Gestione INPS	Artigiani
Non fiscalmente a carico	

Il sottoscritto (titolare) Rossi Mario....., nato a Mantova..... (..MN..) il 25.03.1955....., residente in Mantova..... (..MN..), Via Bach....., n. 7....., codice fiscale RSSMRA55C25E897P.....

premess

che nel corso dell'anno2014..... sono stati versati, come previsto dalla legge, per conto del collaboratore familiare, le seguenti somme a titolo di contributi Inps:

Data	Importo
17.02.2014	836,91
16.05.2014	863,01
20.08.2014	863,01
17.11.2014	863,01
Totale	€ 3.425,94

dichiara

di ricevere a titolo di rimborso dei contributi di pensione IVS per l'anno 2014....., un ammontare complessivo di € 3.425,94....., dal collaboratore/coadiutore Rossi Luca.....

.....
Mantova, 30.12.2014
 (Luogo e data)

.....
Mario Rossi
 (Titolare)

Il sottoscritto Rossi Luca....., in qualità di collaboratore

dichiara

di avere effettivamente pagato al Sig.Rossi Mario....., la somma sopra indicata che, pertanto, è rimasta completamente a proprio carico.

.....
Mantova, 30.12.2014
 (Luogo e data)



.....
Luca Rossi
 (Collaboratore)

Determinazione del diritto annuale C.C.I.A.A. 2015

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni in merito agli importi (ridotti del 35%) che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali (U.L.) dal 1.01.2015 devono versare come diritto annuale alla Camera di commercio. Le Camere di Commercio possono maggiorare gli importi fino al 20%.

DIRITTO DOVUTO IN MISURA PERCENTUALE	<ul style="list-style-type: none"> • Società di persone • Società di capitali • Cooperative • Consorzi 	Imprese già iscritte	Imprese di nuova iscrizione		
		Fasce di fatturato ai fini Irap dell'esercizio precedente			
		Da €	a €	Misure fisse e aliquote – da ridurre del 35%	
		0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)	(+)
		1	100.000,01	250.000,00	0,015% (+)
		2	250.000,01	500.000,00	0,013% (+)
		3	500.000,01	1.000.000,00	0,010% (+)
		4	1.000.000,01	10.000.000,00	0,009% (+)
		5	10.000.000,01	35.000.000,00	0,005% (+)
		6	35.000.000,01	50.000.000,00	0,003% (+)
		7	50.000.000,01	-	0,001% (massimo € 40.000,00) (+)
					€ 130,00 (U.L. € 26,00)
		<p>Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.</p>			
	Riduzione del 35% per il 2015	<p>Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 35% e successivamente arrotondati.</p> <p>La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 35%; per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00, l'importo del diritto annuale da versare è pari ad € 130,00 (U.L. € 26,00).</p> <p>Anche l'importo massimo da versare, pari a € 40.000, è soggetto alla riduzione del 35%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a € 26.000,00.</p>			
SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA	Società semplice non agricola.		€ 130,00 (U.L. € 26,00)		
	Società tra avvocati.				
	Società semplice agricola ¹ .		€ 65,00 (U.L. € 13,00)		
	Soggetti iscritti al Rea (non tenuti fino al 2010 ad alcun versamento).		€ 19,50 ²		
DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA	Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria.		€ 130,00 (U.L. € 26,00)		
	Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale.		€ 57,20 (U.L. € 11,44)		
	Soggetti iscritti al Rea (non tenuti fino al 2010 ad alcun versamento).		€ 19,50 ²		
UNITÀ LOCALI (U.L.)	Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali (U.L.) devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00, con arrotondamento all'unità di euro.				
	Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all'estero.		€ 71,50 ²		
SEDI SECONDARIE	Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare, per ciascuna di esse alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 71,50 ² .				
Note	<p>1. Devono essere considerate "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".</p> <p>2. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di euro.</p>				

Determinazione del diritto annuale C.C.I.A.A. 2015 (segue)

IMPRESE GIÀ ISCRITTE AL 1.01.2015

TERMINI

Il versamento del diritto per le imprese già iscritte al 1.01.2015 deve essere eseguito esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24, utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi, **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte.**

Tavola n. 1

Diritto annuale dovuto in maniera fissa

Imprese individuali sez. speciale	Solo sede	Solo 1 unità locale	Sede + 1 unità locale	Sede + numero "n" unità locali (U.L.)	Numero "n" unità locali (U.L.)
Importo dovuto	€ 57,20 (€ 88,00 - 35%)	€ 11,44 (€ 88,00 x 20%) - 35%	€ 57,20 + € 11,44	€ 57,20 + € 11,44 da moltiplicare per il numero "n" di U.L.	€ 11,44 da moltiplicare per il numero "n" di U.L.
Importo da versare	€ 57,00	€ 11,00	€ 69,00	Totale arrotondato all'unità di euro	Totale arrotondato all'unità di euro
Imprese individuali sez. ordinaria	Le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché annotate con la qualifica di impresa artigiana, versano per la sede legale un diritto fisso pari a € 130,00 (€ 200,00 - 35%) e € 26,00 (€ 40,00 - 35%) per ciascuna unità locale.				
Iscritti al REA	I soggetti iscritti al REA versano per la sede un diritto fisso pari di € 20,00 (€ 30,00 - 35%).				

Tavola n. 2

Diritto annuale dovuto in misura variabile in base al fatturato

Misura fissa	<ul style="list-style-type: none"> In via transitoria, per l'anno 2015, i seguenti soggetti versano un importo fisso: <ul style="list-style-type: none"> le società semplici non agricole, € 130,00 (€ 200,00 - 35%); le società semplici agricole, € 65,00 (€ 100,00 - 35%); le società tra avvocati, annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese, € 130,00 (€ 200,00 - 35%).
Altre imprese	<ul style="list-style-type: none"> Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese devono calcolare il diritto annuale applicando al fatturato 2014 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21.04.2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 35% e successivamente arrotondati alla 2^a cifra decimale e poi all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto negli altri casi.

DIRITTO DI PRIMA ISCRIZIONE ANNO 2015

ENTRO 30 GIORNI

Per le imprese che si iscrivono in corso d'anno il versamento del diritto può essere effettuato con modalità telematica in fase di iscrizione o tramite modello F24 **entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione.**

Tavola n. 3

Prima iscrizione anno 2015

Imprese individuali sez. speciale	Solo sede	Solo 1 unità locale	Sede + 1 unità locale	Sede + numero "n" unità locali	Numero "n" unità locali
Importo dovuto	€ 57,20	€ 11,44	€ 57,20 + € 11,44	€ 57,20 + € 11,44 da moltiplicare per il numero "n" di U.L.	€ 11,44 da moltiplicare per il numero "n" di U.L.
Importo da versare	€ 57,00	€ 11,00	€ 69,00	Totale arrotondato all'unità di euro	Totale arrotondato all'unità di euro
Altri soggetti				Importo Sede	Importo U.L.
Impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria				130,00	26,00
Società semplice agricola				65,00	13,00
Società cooperativa				130,00	26,00
Consorzio				130,00	26,00
Società semplice non agricola				130,00	26,00
Società fra avvocati di cui all'art. 16, c. 2 D. Lgs. 2.02.2001, n. 96				130,00	26,00
Società di persone				130,00	26,00
Società di capitali				130,00	26,00
Nuova unità locale di imprese già iscritte in sezione ordinaria				-	26,00
Nuovo soggetto Rea diverso dalle unità locali				20,00	-

Delibera di distribuzione di dividendi

La delibera sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea dei soci che approva il bilancio. Il verbale inerente la delibera di distribuzione deve essere stampata sul libro delle decisioni dei soci. Entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera occorre effettuare il versamento dell'imposta di registro in misura fissa, pari a € 200,00, utilizzando il mod. F23. Entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera si deve presentare all'Agenzia delle Entrate il verbale stesso e la ricevuta del versamento, al fine della registrazione della delibera assembleare.

La delibera di distribuzione degli utili, se contestuale all'approvazione del bilancio, deve essere depositata al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data della sua adozione, a cura degli amministratori.

Esempio n. 1 Verbale di assemblea dei soci

L'anno 2015....., il giorno ...24.... del mese di ...aprile....., alle ore ...17.00....., presso la sede sociale in ...Castel Goffredo....., viaEuropa n.10....., si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società ".....Abc S.r.l....." per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. discussione e approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2014, corredato dalla nota integrativa, e destinazione del risultato d'esercizio;

2. varie ed eventuali.

Sono presenti i soci:

- Rossi Enrica....., per una quota di € ...8.000.00., pari al ...80...%, che partecipa altresì in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.....;
- Verdi Mario....., per una quota di € ...2.000.00....., pari al ...20...%, che partecipa altresì in qualità di Consigliere di Amministrazione.....

Assume la presidenza, a norma di Statuto, la Signora ...Rossi Enrica., la quale constata e fa constatare la piena validità dell'odierna assemblea, ancorché non formalmente convocata, in quanto totalitaria, ai sensi dello Statuto Sociale.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea chiama a fungere da Segretario il SignorVerdi Mario....., presente che accetta, e passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Discussione e approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2014, corredato dalla nota integrativa, e destinazione del risultato d'esercizio.

Passando allo svolgimento dell'ordine del giorno il Presidente dà lettura del bilancio chiuso il ...31.12.2014, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, che presenta un utile di € ...283.039,40.....

Segue quindi la discussione, durante la quale sono forniti tutti i chiarimenti del caso e la messa ai voti del bilancio che risulta approvato all'unanimità, compresa la destinazione dell'utile così come proposto dal Consiglio di Amministrazione e precisamente:

- € ...14.151,97..... a fondo di riserva legale;
- € ...18.887,43..... a fondo di riserva facoltativa;
- € ...250.000,00..... da distribuire ai soci.

Si precisa che la distribuzione dell'utile ai soci avverrà nei modi e nei termini ritenuti opportuni dall'organo amministrativo, compatibilmente con le esigenze economiche e finanziarie della società.

2. Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore ...18.30., previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

.....*Mario Verdi*.....

Il Presidente

.....*Enrica Rossi*.....

Esempio n. 2 Scritture contabili della società erogante

P A IX	P A IV P A VII P D 14	Utile d'esercizio	24.04			
			a	Diversi		283.039,40
			a	Riserva legale	14.151,97	
			a	Riserva facoltativa	18.887,43	
	a	Soci c/dividendi	250.000,00			
		<i>Destinazione utile.</i>				
P D 14	P C IV 1	Soci c/dividendi	20.06			200.000,00
			a	Banca c/c		
P D 14	P C IV 1 P D 12	Soci c/dividendi	20.06			50.000,00
			a	Diversi		
			a	Banca c/c	37.000,00	
		<i>Erogazione dividendi a socio "non qualificato" Verdi.</i>				
			16.07			
P D 12	P C IV 1	Erario c/ritenuta su utili	16.07			13.000,00
			a	Banca c/c		
		<i>Versamento ritenuta su utili.</i>				

Dichiarazioni di intento per operazioni di importazione

Le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, ossia che nell'anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari conseguito nello stesso periodo. Le dichiarazioni sono numerate progressivamente per anno solare, annote entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro e consegnate, al fornitore o alla dogana, prima dell'effettuazione dell'operazione. La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento deve essere effettuata, dal 1.01.2015, dall'esportatore abituale e non più dal fornitore. Inoltre, dal 1.01.2015, in assenza di ricevuta telematica di presentazione consegnata dal cliente, il fornitore è tenuto a emettere fattura con l'applicazione dell'IVA; nel caso di fatturazione in regime di non imponibilità in un momento antecedente alla verifica, infatti, il fornitore può essere assoggettato alla sanzione per un importo tra il 100% e il 200% dell'IVA non addebitata. L'Agenzia delle Entrate, cambiando l'impostazione espressa precedentemente, ammette la possibilità che, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, una dichiarazione d'intento possa riguardare **una serie di operazioni doganali d'importazione**, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento.

OGGETTO	<p>La dichiarazione può riguardare sia una operazione singola sia più operazioni tra le stesse parti.</p> <p>La sua validità può quindi essere ancorata a un determinato periodo di tempo prefissato o fino a revoca, oppure fino a concorrenza di un determinato importo. In ogni caso, non può mai andare oltre il termine del 31.12 di ciascun anno.</p>		
IMPORTAZIONI	<p>La dichiarazione d'intento può essere ripetuta per ogni singola operazione.</p> <p>- oppure -</p> <p>La dichiarazione d'intento può riguardare una serie di operazioni, fino a concorrenza di un determinato importo da utilizzarsi nell'anno di riferimento.</p> <p>Tale possibilità consente di indicare nella dichiarazione di intento il valore presunto dell'operazione per la quale l'esportatore abituale intende utilizzare il plafond, in quanto il valore effettivo dell'operazione si definisce solo in un momento successivo a quello di invio telematico della lettera, ovvero quando è determinata la base imponibile dell'importazione, cui concorrono anche elementi non facilmente conoscibili a priori, come i dazi, i diritti di confine e le spese di trasporto.</p> <p>La dichiarazione deve sempre precedere l'effettuazione del primo acquisto¹.</p>		
REGISTRAZIONE	<p>La dichiarazione d'intento deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e annotata, entro 15 giorni successivi a quello di emissione, in apposito registro (registro delle dichiarazioni d'intento), oppure in apposite sezioni dei registri IVA (vendite o corrispettivi).</p>		
COMPILAZIONI ALTERNATIVE	<ul style="list-style-type: none">Per le operazioni di importazione l'operatore potrà compilare nella dichiarazione d'intento, alternativamente:<ul style="list-style-type: none">- il campo 1; <input type="checkbox"/> Per singola operazione.- ovvero -- il campo 2. <input type="checkbox"/> Operazioni fino a concorrenza di un importo. <table border="1"><tr><td>Decorrenza</td><td><ul style="list-style-type: none">L'Agenzia delle Dogane, avendo verificato una drastica riduzione degli errori di compilazione delle bollette doganali, ha sciolto la riserva precedente fissando al 25.05.2015 la data di attivazione dei nuovi controlli e dell'interoperatività con l'Agenzia delle Entrate.Pertanto, dal 25.05.2015 gli esportatori abituali possono presentare in Dogana una dichiarazione di intento relativa a più importazioni fino ad un determinato importo.</td></tr></table>	Decorrenza	<ul style="list-style-type: none">L'Agenzia delle Dogane, avendo verificato una drastica riduzione degli errori di compilazione delle bollette doganali, ha sciolto la riserva precedente fissando al 25.05.2015 la data di attivazione dei nuovi controlli e dell'interoperatività con l'Agenzia delle Entrate.Pertanto, dal 25.05.2015 gli esportatori abituali possono presentare in Dogana una dichiarazione di intento relativa a più importazioni fino ad un determinato importo.
Decorrenza	<ul style="list-style-type: none">L'Agenzia delle Dogane, avendo verificato una drastica riduzione degli errori di compilazione delle bollette doganali, ha sciolto la riserva precedente fissando al 25.05.2015 la data di attivazione dei nuovi controlli e dell'interoperatività con l'Agenzia delle Entrate.Pertanto, dal 25.05.2015 gli esportatori abituali possono presentare in Dogana una dichiarazione di intento relativa a più importazioni fino ad un determinato importo.		
OPERAZIONI FINO A CONCORRENZA DI UN IMPORTO	<p>In questo caso occorre indicare l'importo corrispondente all'ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che si presume di utilizzare all'importazione nel periodo di riferimento.</p> <p>Ai fini, invece, dell'impegno del plafond, l'importo effettivo è quello risultante dalla dichiarazione doganale relativa alla dichiarazione d'intento.</p>		

Nota¹

Se l'esportatore abituale invia tardivamente al fornitore la dichiarazione d'intento, il fornitore è tenuto a emettere fattura con IVA, poiché non ha ancora ricevuto la dichiarazione medesima; in tal caso, l'esportatore ha diritto ad esercitare la detrazione dell'IVA secondo le regole ordinarie.

Calcolo dell'ACE

Al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane, l'art. 1 D.L. 201/2011 ha introdotto un intervento volto a riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito e imprese che si finanziano con capitale proprio. La norma definisce una riduzione del prelievo Ires/Irpef commisurata al rendimento c.d. nozionale (calcolato con una determinata percentuale che incorpora il rischio di impresa) riferibile al nuovo capitale immesso nell'impresa, sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva. Il rendimento nozionale del nuovo capitale è valutato mediante applicazione dell'**aliquota percentuale, pari al 4% per il 2014**, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010. È possibile utilizzare la detassazione riportata a nuovo per incapacienza e l'eventuale deduzione non utilizzata in Unico in quanto eccedente il reddito imponibile. In alternativa, la deduzione non utilizzata per incapacienza del reddito complessivo può essere trasformata in un credito d'imposta, utilizzabile in diminuzione dell'Irap, in 5 quote annuali di pari importo.

Tavola Determinazione dell'agevolazione per soggetti Ires

Dati	2011	• 30.06: accantonamento dell'utile 2010, pari a € 300,00, a riserva disponibile.
	2012	• 30.06: accantonamento dell'utile 2011, pari a € 400,00, a riserva disponibile.
	2013	• 30.06: accantonamento dell'utile 2012, pari a € 500,00, a riserva disponibile. • 31.07: conferimento in denaro pari a € 1.000,00. • 30.11: distribuzione della riserva di utili ai soci per € 1.300,00.
	2014	• 30.06: accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2013, pari a € 1.100,00. • 1.09: versamento in conto capitale di € 100.000,00 da parte dei soci. • Patrimonio netto al 31.12.2014 (utile 2014 incluso): € 123.000,00. • Reddito complessivo netto 2014 dichiarato: € 1.000,00. • Eccedenza Ace del periodo precedente: € 503,00.
	2015	• 30.06: accantonamento dell'utile 2014 a riserva disponibile (irrelevante per le variazioni del periodo 2014).

Movimentazione patrimonio netto	Data	Importo	ACE 2011	ACE 2012	ACE 2013	Ace 2014	Effetti ai fini ACE
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2010	30.06.2011	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	L'accantonamento dell'utile a riserva rileva dall'inizio del periodo.
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2011	30.06.2012	400,00	-	400,00	400,00	400,00	
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2012	30.06.2013	500,00	-	-	500,00	500,00	
Conferimento in denaro	31.07.2013	1.000,00	-	-	419,00 (153/365 gg.)	1.000,00	Il versamento rileva dalla data di esecuzione.
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2013	30.06.2014	1.100,00	-	-	-	1.100,00	L'accantonamento dell'utile a riserva rileva dall'inizio del periodo.
Versamento soci in conto capitale	1.09.2014	100.000,00	-	-	-	33.425,00 (122/365 gg.)	Il versamento rileva dalla data di esecuzione.
(A) Incremento rilevante			300,00	700,00	1.619,00	36.725,00	
Attribuzione ai soci a qualsiasi titolo	30.11.2013	1.300,00	-	-	1.300,00	1.300,00	Il decremento rileva dall'inizio dell'esercizio.
(B) Decremento rilevante					1.300,00	1.300,00	
(C) Incremento netto rilevante (A - B)			300,00	700,00	319,00	35.425,00	

Calcolo

(D) Ace potenziale per 2014 [(C) x 4%]	1.417,00	-
(E) Patrimonio netto	123.000,00	Incluso l'utile 2014.
(F) Ace effettivo per 2014 [4% x minore tra (C) e (E)] Limite del patrimonio netto	1.417,00	L'agevolazione è pari al rendimento nozionale calcolato sul minore importo tra l'incremento netto rilevante e l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio.
(G) Eccedenza di Ace riportata da esercizio precedente	503,00	Ace riportata a nuovo nel rigo RS 113, col. 13 di Unico SC 2014 per incapacienza.
(H) Totale detassazione in Unico 2015 [(F) + (G)]	1.920,00	-
(I) Reddito complessivo dichiarato Limite del reddito	1.000,00	L'Ace consente una variazione fino a concorrenza del reddito complessivo dichiarato, in modo che la società non possa chiudere con una perdita fiscale per effetto dell'agevolazione.
(L) Ace utilizzabile nel 2014 (pari al reddito complessivo, se inferiore all'Ace effettivo) [minore tra (H) e (I)]	1.000,00	Fino ad azzeramento del reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN.
Eccedenza di Ace riportabile negli esercizi successivi (Ace complessiva - Ace utilizzabile nel 2014) [(H) - (L)]	920,00	In presenza di perdita o di reddito complessivo non capiente, la maggiorazione Ace è riportabile negli esercizi successivi, fino a capienza del reddito dichiarato, pari all'importo del bonus non dedotto nel corso del periodo di imposta 2014.

Compilazione studi di settore e parametri

Il modello da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, che costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi nel Modello Unico 2015, deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione, da parte dei soggetti che esercitano, in maniera prevalente, una delle attività per le quali risultano approvati i relativi studi di settore. I relativi modelli sono stati pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Gli studi di settore devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31.12 del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31.03. del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore. Con 5 decreti, datati 29.12.2014, sono stati approvati gli studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2014. Con D.M. 30.03.2015 sono state introdotte modifiche alle analisi della territorialità di taluni studi di settore.

Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono previsti specifici indicatori di normalità economica (INE), idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Si ricorda, inoltre, che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti per i quali non sono approvati gli studi di settore.

		Attività soggetta a parametri	Attività soggetta a studi di settore
Normale attività		Parametri + INE	Studi di settore
Inizio attività (nuove attività e non mera prosecuzione)		INE	INE
Cessazione attività		INE	Studi di settore
Ricavi o compensi	Superiori a € 5.164.569,00	INE	Studi di settore
	ma non a € 7.500.000,00		
	Superiori a € 7.500.000,00		INE
Liquidazione ordinaria		INE	Studi di settore
Periodo di non normale svolgimento attività		INE	Studi di settore
Periodo di non normale svolgimento dell'attività per liquidazione coatta amministrativa o fallimentare		INE	INE
Periodo d'imposta diverso da 12 mesi		INE	Studi di settore

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di giugno 2015

Scad. 2015	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 1 giugno	Dottori commercialisti	Previdenza - Termine di versamento della 1ª rata dei contributi minimi dovuti per il 2015, a mezzo MAV, RID o carta di credito, da parte dei dottori commercialisti.
	Catasto	Atti di aggiornamento - Dal 1.06.2015, per l'invio degli atti di aggiornamento catastale, i professionisti iscritti negli ordini e/o collegi professionali dovranno obbligatoriamente utilizzare la procedura telematica (prov. Ag. Entrate prot. 2015/35112).
Mercoledì 10 giugno	Contratti di sviluppo	Domande - È fissato alle ore 12:00 del 10.06.2015 il termine iniziale per la presentazione, da parte delle imprese interessate, delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sui contratti di sviluppo (D.M. Svil. Econ. 29.04.2015).
Lunedì 15 giugno	IVA	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	
Ragionieri commercialisti	Contributi - Termine di versamento della 3ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2015.	
Inps	Sgravi edilizia - Termine di invio delle domande per l'applicazione della riduzione contributiva relativa al 2014 (Circ. Inps 75/2015).	
Martedì 16 giugno	Imposte dirette	UNICO 2015 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2014 e/o del 1° acconto 2015 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione.
		Modello Irap 2015 - Termine di versamento del saldo 2014 e del 1° acconto 2015 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), senza maggiorazione.
		Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2014 e di 1° acconto 2015, senza maggiorazione.
		Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione.
	Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2014 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.	
	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta.	
IVA	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.	
	Versamento - Versamento IVA anno 2014 per i soggetti che presentano la dichiarazione UNICO 2015, con la maggiorazione a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.03.2015.	
	Versamento - Termine di versamento della rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2014 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.	
	Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di maggio 2015, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2015.	

Principali adempimenti mese di giugno 2015 (segue)

Scad. 2015	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 16 giugno (segue)	Cedolare secca	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione.
	Studi di settore	Versamento - Termine di versamento di Irpef, Ires, Irap e IVA relative ai maggiori ricavi o compensi nella dichiarazione dei redditi e dell'eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore, senza interessi.
	Contributo di solidarietà	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, del contributo pari al 3% del reddito eccedente € 300.000 dovuto per l'anno d'imposta 2014, senza maggiorazione.
	Immobili all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2014 e 1° acconto 2015, senza maggiorazione (art. 19, c. 13-17 D.L. 201/2011).
	Attività finanziarie all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2014 e 1° acconto 2015, senza maggiorazione (art. 19, c. 18-22 D.L. 201/2011).
	Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie	Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.
	Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio	Imposta sostitutiva - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
	Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
	IMU	Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell'IMU complessivamente dovuta per il 2015, mediante il modello F24.
	TASI	Versamento - Entro il 16.06 deve essere effettuato il versamento della 1ª o unica rata della Tasi 2015.
	Diritto annuale CCIAA	Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Venerdì 19 giugno	Consolidato fiscale
Inps		Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.
		Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2014 e acconto 2015 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.
		Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2014 e del 1° acconto per il 2015, senza maggiorazione.
		Sgravi edilizia - Termine di fruizione della riduzione contributiva per il settore edile relativa al 2014, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di maggio 2015 (Circ. Inps 75/2015).
Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4° trimestre 2014.		
Inps gestione ex-Enpals	Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.	
Consulenti del lavoro	Contributi Enpacl - Termine di versamento della 2ª rata 2015 del contributo soggettivo annuo obbligatorio.	
Rivalutazione partecipazioni	Regolarizzazione - A seguito della risoluzione 91/E/2014, i soggetti che abbiano erroneamente scomputato l'imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni effettuate dal donante, possono regolarizzare il carente versamento entro oggi, senza sanzioni e con l'applicazione degli interessi (risol. Ag. Entrate 20.04.2015, n. 40/E).	

Principali adempimenti mese di giugno 2015 (segue)

Sabato 20 giugno	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono inviare al Conai la denuncia mensile.
Giovedì 25 giugno	IVA	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Domenica 28 giugno	Bilancio	Approvazione - Per le società di capitali con esercizio chiuso al 31.12.2014 scade il 180° giorno del maggior termine di approvazione del bilancio in presenza di particolari esigenze relative a struttura e oggetto della società.
Martedì 30 giugno	Imposte dirette	Unico 2015 - Termine di presentazione, in posta, di Unico 2015 per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico e per gli eredi delle persone decedute nel periodo 1.01.2014 - 28.02.2015. Unico 2015 - I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi.
	IVA	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Acquisti da San Marino - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni effettuati da San Marino nel mese precedente, mediante il modello polivalente.
	Rivalutazione quote e terreni	Adempimenti - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno aderito alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2015. Entro tale termine deve essere redatta e giurata anche la perizia di stima. Versamento - Termine per il versamento della rata dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2013 ovvero alla data del 1.01.2014.
	Beni strumentali	Credito d'imposta - L'art. 18 del D.L. 91/2014 attribuisce ai soggetti titolari di reddito di impresa un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 25.06.2014 e fino al 30.06.2015.
	Leasing e noleggio	Comunicazione - Termine di trasmissione, per le società che effettuano attività di leasing e noleggio, della comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati anagrafici dei clienti relativi ai contratti posti in essere nel 2014.
	IUC	Dichiarazione - I soggetti passivi dei tributi (IMU - Tari- Tasi) devono presentare la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30.06 dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
	IMU - TASI	Enti non commerciali - Gli enti non commerciali che possiedono immobili oggetto dell'esenzione di cui all'art. 7, c. 1, lett. i) del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, sono tenuti a inviare, esclusivamente con modalità telematica, al Dipartimento delle finanze, la dichiarazione IMU/TASI ENC. Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 30.06 dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 3ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 – risol. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritture obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2015 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps. Prestazioni assistenziali - Termine di trasmissione all'Inps della dichiarazione di responsabilità da parte dei titolari di prestazioni assistenziali.
	Dottori commercialisti	Contributi - Scadenza pagamento contributo fisso per i pre-iscritti alla cassa. Termine di scadenza della 3ª rata eccedenze 2014 esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2014 PCE.
5 per mille	Dichiarazione sostitutiva - Termine di invio, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2015 per enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche.	

Nota¹

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].